



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **13 marzo 2025** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Lurano (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal responsabile dell'area amministrativa del Comune di Lurano, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 12 febbraio 2025, acquisita in pari data al protocollo della Sezione al n. 2400;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 24/2025 di assegnazione della richiesta di parere per la trattazione in camera di consiglio;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Il responsabile dell'area amministrativa del Comune ha sottoposto alla Sezione un quesito concernente l'interpretazione dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di incentivi per funzioni tecniche.

CONSIDERATO

L'accesso delle autonomie territoriali alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace ad un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG), posto che la stessa non costituisce un'attività di consulenza a carattere generale bensì un'attività ermeneutica che la Sezione regionale di controllo presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione istituzionale.

Il quesito in esame risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dal funzionario e non già dal rappresentante legale del Comune. Va ricordato, al riguardo, che l'esercizio della funzione consultiva attribuita dalla legge alla Corte dei conti incontra - sotto il profilo soggettivo - limiti attinenti, da una parte, all'ente legittimato a proporre l'istanza (legittimazione soggettiva esterna), dall'altra, al soggetto che, in nome e per conto dell'ente, può effettuare formalmente la richiesta (legittimazione soggettiva interna). Dal carattere neutrale della funzione consultiva intestata dalla legge alla Corte dei conti discende l'ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall'organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente (cfr. deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), che, per il comune, è da individuarsi nel sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara inammissibile il quesito sotto il profilo soggettivo. Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Lurano.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.

Il Relatore
(Iole Genua)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

17 marzo 2025

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)